

Regolamento di investimento

In base all'art. 6 degli Statuti della Fondazione di previdenza simply3a («Fondazione»), il Consiglio di Fondazione emana il seguente regolamento di investimento:

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina i principi da osservare per l'investimento patrimoniale degli averi previdenziali in titoli.

Art. 2 Disposizioni generali

1. La Fondazione può offrire soluzioni di conto e soluzioni in titoli. In merito alle soluzioni in titoli viene fatta distinzione tra le seguenti categorie:
 - a. **"Advisory"**: l'avere previdenziale viene investito, a scelta del contraente, in investimenti collettivi conformi alla OPP 2. A tal fine, la Fondazione, un consulente contrattualmente legato alla Fondazione oppure un gestore patrimoniale contrattualmente legato alla Fondazione fornisce servizi di consulenza sugli investimenti. Il contraente decide in merito all'implementazione delle raccomandazioni di investimento ricevute o attivamente mediante consenso oppure passivamente non sollevando alcuna obiezione. Nell'accordo di previdenza è stabilito se il consenso del contraente avvenga in modo attivo o passivo.
 - b. **"Mandato di gestione patrimoniale"**: l'avere previdenziale viene gestito a discrezione della Fondazione o di un gestore patrimoniale secondo le disposizioni dell'art. 5 cpv. 3 OPP 3 e dell'accordo di previdenza.
2. La Fondazione decide in merito ai titoli offerti e può modificarli in qualsiasi momento.
3. Gli indennizzi per la custodia e la gestione degli investimenti patrimoniali sono indicati nel regolamento sui costi e sull'accordo di previdenza.
4. Le soluzioni in titoli offerte ai contraenti e i relativi margini sono indicati nell'allegato al presente regolamento di investimento.

Art. 3 Principi per la gestione degli investimenti patrimoniali

1. *Liquidità*: le prestazioni promesse devono poter essere erogate in qualsiasi momento nei termini pattuiti.
2. *Sicurezza*: il contraente sceglie la propria strategia di investimento previa esecuzione di una verifica del rischio con cui il contraente medesimo viene assegnato a una categoria di rischio in base al suo orizzonte di investimento, la tolleranza alle perdite, la sua quota di risparmio e il suo patrimonio complessivo.
3. *Diversificazione*: devono essere sempre osservati i principi della diversificazione del rischio e il rispetto di tali principi deve essere coerentemente motivato e comprovato. In caso di investimenti collettivi, il rischio debitore è generalmente dato dal rischio dei valori sottostanti l'investimento collettivo.

Art. 4 Ampliamento delle opportunità di investimento

1. Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, la Fondazione offre al contraente anche un ampliamento delle opportunità di investimento nel rispetto degli artt. 5 e 6 del presente regolamento.
2. I parametri per l'ampliamento delle opportunità di investimento vengono definiti dalla Fondazione in allegato al presente regolamento di investimento.
3. Qualora si decida di avvalersi dell'opportunità di ampliamento, la Fondazione o il consulente comunicano al contraente i rischi specifici e forniscono chiarimenti in merito agli investimenti.
4. La Fondazione stabilisce nel suo rendiconto annuale, ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2 l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e ripartizione del rischio conformemente all'art. 50 cpv. 1-3 OPP 2.

Art. 5 Principi in caso di ampliamento delle opportunità di investimento

In caso di ampliamento degli investimenti devono essere osservati i seguenti principi:

1. *Investimenti in fondi del mercato monetario in valute estere senza copertura valutaria:*

Sono consentiti in euro, dollaro statunitense, yen giapponese, sterlina britannica, dollaro canadese, dollaro australiano, dollaro neozelandese, corona svedese o corona danese.

2. *Investimenti in fondi obbligazionari in valute estere senza copertura valutaria:*

Sono consentiti in euro, dollaro statunitense, yen giapponese, sterlina britannica, dollaro canadese, dollaro australiano, dollaro neozelandese, corona svedese o corona danese.

3. *Investimenti in fondi azionari senza copertura valutaria:*

Sono consentiti in euro, dollaro statunitense, yen giapponese, sterlina britannica, dollaro canadese, dollaro australiano, dollaro neozelandese, corona svedese o corona danese.

4. *Investimenti in immobili:*

Sono consentiti unicamente investimenti collettivi di capitale che prevedano un calcolo almeno settimanale del Net Asset Value (NAV, valore d'inventario netto).

5. *Investimenti alternativi:*

Includono tra l'altro hedge funds e investimenti in materie prime, infrastruttura e private equity. Sono consentiti unicamente investimenti collettivi di capitale che prevedano un calcolo almeno mensile del Net Asset Value (NAV, valore d'inventario netto). Gli investimenti collettivi di capitale non diversificati (ad es. ETF sull'oro) non possono costituire più del 5% del capitale immobilizzato.

Art. 6 Limitazioni di categorie in caso di ampliamenti di investimento

Per le singole categorie di investimento relative alle opportunità di ampliamento si applicano, con riferimento all'avere previdenziale, le seguenti limitazioni:

1. Investimenti in valute estere (senza copertura valutaria)	50%
2. Investimenti in fondi azionari, titoli simili e altre partecipazioni	100%
3. Investimenti in fondi immobiliari di cui massimo un terzo all'estero	30%
4. Investimenti alternativi max. 5% per investimento non diversificato	20%

Art. 7 Osservanza e controllo delle norme in materia di investimento

- La Fondazione assicura che tutte le soluzioni in titoli offerte dalla Fondazione stessa siano conformi alle norme in materia di investimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 OPP 3 in combinato disposto con l'art. 49-58 OPP 2, con riserva di eventuali ampliamenti ai sensi dell'art. 4 segg. del presente regolamento di investimento.
- I soggetti incaricati della gestione patrimoniale assicurano che i portafogli del contraente siano in linea con la strategia scelta dal contraente medesimo e siano conformi alle norme in materia di investimento applicabili. La Fondazione ne controlla regolarmente l'osservanza. Qualora le norme in materia di investimento non vengano temporaneamente rispettate per qualsivoglia ragione, i soggetti incaricati della gestione patrimoniale provvederanno, immediatamente e di propria iniziativa, a ripristinare lo stato legale e contrattuale originario. La Fondazione è altresì autorizzata ad applicare autonomamente le opportune modifiche all'interno del deposito.

Art. 8 Portafogli modello

- I soggetti incaricati della gestione patrimoniale amministrano un portafoglio modello per ogni strategia di investimento offerta. Il portafoglio modello viene preventivamente verificato dalla Fondazione in termini di osservanza delle disposizioni di legge e delle limitazioni di investimento definite nel presente regolamento di investimento e richiede l'approvazione della Fondazione prima della sua implementazione. Eventuali modifiche del portafoglio modello (incluso lo scambio di valori) richiedono parimenti l'approvazione preventiva della Fondazione.
- I versamenti del contraente vengono effettuati secondo la struttura attuale del relativo portafoglio modello e non in base ai valori di ciascun deposito.
- Almeno a scadenza trimestrale viene valutata la necessità di un rebalancing e la sua eventuale implementazione.

Art. 9 Principi di bilanciamento

1. Le disponibilità liquide vengono bilanciate al valore nominale, tutte le altre categorie di investimento al valore di mercato.
2. La Fondazione definisce i fornitori di cambio e di NAV per la valutazione del deposito.

Art. 10 Lingua prevalente

In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, prevale il regolamento tedesco.

Art. 11 Lacune nel regolamento

Qualora particolari circostanze non siano disciplinate dal presente regolamento, il Consiglio di Fondazione introdurrà una disposizione conforme allo scopo della Fondazione.

Art. 12 Modifiche al regolamento

Il Consiglio di Fondazione può deliberare modifiche al presente regolamento di investimento in qualsiasi momento. La versione in vigore può essere consultata sul rispettivo portale clienti della Fondazione.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento di investimento entra in vigore alla data di costituzione della Fondazione.